

Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA  
ALLE PERSONE CON DIPENDENZE PATOLOGICHE**

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Società COOPERATIVA  
SOCIALE PROMOZIONE UMANA per gli anni 2024/2025/2026.

**CIG: B0403EF8B7**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero del-  
la Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Ge-  
nerale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K  
(in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica  
presso la medesima, da una parte

e

la Società COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA titolare della  
struttura MARIA MADRE DEI POVERI (di seguito denominata Struttura), C.F.  
07341700156 e P.IVA 07341700156 con sede legale in SAN GIULIANO  
MILANESE Via DELLE CROCIATE,1 20098 e sedi operative in Sassari S.V. LA  
CRUCCA LA BAIONA 8, nella persona del Legale rappresentante PEZZOLI  
GIOACHINO, C.F. PZZGHN35B25E509W, dall'altra hanno convenuto e stipulato  
quanto segue.

**Premesso:**

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che  
l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

capo all'ARES ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 32 del 23.12.2020 e  
ss.mm.ii.;

- che in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre  
i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli e dei tetti di  
spesa definiti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30.12.2010 e ss.mm.ii. si è provveduto alla  
revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organiz-  
zativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle strutture  
sanitarie e socio-sanitarie;

- che, l'attività contrattuale locale riferita all'assistenza ai soggetti con dipendenze  
patologiche è definita nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 9/13 del  
12.02.2013, n. 53/6 del 29.12.2014 e n. 13/12 del 09.04.2021 e ss.mm.ii. che,  
complessivamente, definiscono le linee di indirizzo, la programmazione, il sistema  
tariffario ed i tetti di spesa.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-  
gono quanto segue:

**Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto**

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-  
tata ad erogare prestazioni di assistenza alle persone con dipendenze patologiche  
con provvedimento NR. 410 del 16/04/2019 (PROVVEDIMENTO DEFINITIVO IN  
CORSO) - adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna Assessorato  
dell'Igiene e della Sanità e dell'Assistenza Sociale - e per effetto delle disposizioni  
contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra sog-  
getti erogatori privati e ARES.



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivisi per regimi (residenziale e diurno) e per raggruppamenti di profili assistenziali (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il budget di spesa stabilito dall'ARES (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES e dalle ASL, le sanzioni previste in caso di inadempimento;
- il debito informativo della Struttura verso le ASL, l'ARES, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso dei cittadini alle prestazioni.

**Articolo 2 - Requisiti di accreditamento**

Preliminarmente alla stipulazione del contratto la Struttura dovrà autocertificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione/SUAPE.

L'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.

L'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs 06.09.2011, n. 159 e ss. mm. ii.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi della ASL,



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

potrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possieda i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal provvedimento di Accredimento Istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non potranno essere remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti di accreditamento per tutto il periodo di vigenza del presente contratto.

**Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica**

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la struttura eroghi le prestazioni oggetto presente contratto in diverse sedi operative, l'allegato X al presente contratto è distinto per ciascuna di esse.

La Struttura si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti.

La dotazione organica della Struttura, distinta per sede operativa, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale deve risultare per ciascun dipendente: il codice fiscale, la



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

qualifica, la mansione svolta, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale, nonché il tipo di contratto applicato e, per il personale medico, la specializzazione conseguita. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente contratto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi dati previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto.

Accertata la situazione di incompatibilità da parte dell'ARES o dalle ASL, si procede all'invio di formale diffida con intimazione alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità, assegnando alla struttura medesima il termine di 30 giorni per l'adempimento.

**Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità**

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezio-



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

ne dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES e allegato al presente.

**Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento**

L'ARES può, in ogni momento, richiedere ai competenti servizi delle ASL di procedere ad effettuare controlli inerenti il mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso dei funzionari presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di accertamento. Qualora l'ASL accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo all'ARES e al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento (ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del D.lgs del 30.12.1992, n. 502 e ss. mm. ii. e della regolamentazione regionale in materia) e determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

**Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori**

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e della tutela retributiva, previdenziale e assicurativa degli stessi (comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro ex artt. 39 e 40 del DL n. 112 del 25.06.2008 e ss. mm. ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Qualora su segnalazione dei dipendenti o delle OO.SS., venisse rilevata la violazione degli obblighi di cui sopra, la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, anche parzialmente, ai dipendenti.

In caso di inadempimento, l'ARES procederà all'invio della diffida ad adempiere. La Struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, ARES procederà alla decurtazione dell'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, secondo quanto previsto dal successivo art. 19.

**Articolo 7 - Tipologia e volumi - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.**

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

premessa e dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni programmate contrattualizzate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del pre-



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

sente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto.

**Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio, verifiche di appropriatezza**

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nelle disposizioni regionali indicate in premessa. In particolare, l'inserimento di ogni paziente da parte del Ser.D. avviene, nel limite delle giornate complessive di cui all'allegato Y, mediante l'invio di una comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) contenente il piano individuale di trattamento.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

**Articolo 9 - Appropriatelyzza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.**

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei livelli essenziali di assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017 e ss. mm. ii.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite,



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

**Articolo 10 - Debito informativo**

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il S.I.N.D. (Sistema informativo nazionale dipendenze) e con la rete telematica regionale in fase di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ARES.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una riduzione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile alla Struttura può comportare la risoluzione del contratto.

**Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni**



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base al sistema tariffario onnicomprensivo anche dell'IVA, se dovuta, suscettibile di eventuali aggiornamenti, così come definito nelle disposizioni regionali vigenti. Il complesso delle prestazioni erogate è da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. Il predetto sistema tariffario regionale rappresenta il valore massimo di remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella Struttura.

Nel caso di erogazione delle prestazioni effettuate dalle strutture residenziali, per le assenze temporanee, dovute alle "verifiche nel proprio contesto di vita", è riconosciuto il 30% della tariffa giornaliera, nel limite di 30 giorni all'anno.

La corresponsione delle tariffe previste avverrà, per il periodo di permanenza nella Struttura, nel rispetto dei tempi massimi stabiliti in ciascuna tipologia di servizio, quale durata massima del trattamento, così come stabilito nelle disposizioni regionali vigenti. Le prestazioni erogate in eccedenza, rispetto al budget di spesa concordato, saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto.

Allontanamenti inferiori a 5 giorni, motivati da ragioni terapeutiche sociali o familiari, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura sociosanitaria né il pagamento della tariffa. Dette assenze devono essere comunicate, entro il giorno successivo all'allontanamento, direttamente al Ser.D. inviante.

Qualora l'ospite di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di controllo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricoverato temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni continuativi, presso un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene data regolare comunicazione al Ser.D di residenza del paziente. In tal ca-



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

so nei limiti sopra indicati la Struttura si impegna a garantire la conservazione del posto letto per un tempo massimo di 10 giorni durante il quale verrà applicata una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.


Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

**Articolo 12 - Budget di spesa**

Per le prestazioni di cui all'art. 8 del presente contratto è previsto un budget annuale pari a:

Anno 2024: € **1.048.006,19**

Anno 2025: € **1.036.667,46**



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

Anno 2026: € **1.025.328,74**

Nei limiti del budget di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti regimi di prestazioni nel rispetto del budget complessivo e delle soglie minime (in termine di volume e valorizzazione) stabilite nell'allegato Y.

Nell'allegato Y il budget di spesa complessivo è suddiviso per raggruppamenti omogenei di prestazioni.

Qualora non venga rispettata la soglia minima stabilita per ciascun raggruppamento omogeneo di prestazioni, la differenza tra la soglia minima contrattata e quanto effettivamente erogato dalla struttura non potrà essere usata per la compensazione.

La Struttura si impegna a non superare il budget di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 13.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

**Articolo 13 - Superamento del budget di spesa**

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 12, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura deciderà di erogare oltre il budget annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture e comunque esclusivamente nei limiti del bu-



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

dget di spesa annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile.

Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al budget assegnato per l'anno di riferimento.

**Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli**

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità alle disposizioni della normativa vigente.

Le attività oggetto del presente contratto sono sottoposte ai seguenti controlli:

- da parte di ARES: verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

- da parte del Ser.D. che ha effettuato l'inserimento in struttura: controlli e verifiche presso le Strutture e sulla documentazione sanitaria inerente l'appropriatezza e le modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente contratto.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura contestata, o parte di essa, pena l'applicazione della sanzione prevista dall'art.



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

15 del presente contratto.

**Articolo 15 – Fatturazione, pagamenti e scadenze**

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate con importi pari o inferiori alle tariffe massime onnicomprensive, anche dell'Iva se dovuta, predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, mediante trasmissione della fattura elettronica.

Unitamente alla fattura elettronica, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, la Struttura dovrà provvedere ad inviare all'ARES e all'ASL il flusso relativo alla rendicontazione mensile delle prestazioni erogate, secondo le modalità tecniche comunicate dalla medesima.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, previa verifica della completezza della documentazione di cui sopra e della regolarità amministrativa e contabile della stessa fattura, provvederà al pagamento dell'importo indicato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

(nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli di cui sopra, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privato l'emissione della nota di credito e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato.

La Struttura potrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

Qualora la Struttura non produca le note di credito, ARES procederà ad una decurtazione pari all'1% del budget annuale assegnato alla Struttura.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato fino al raggiungimento del budget contrattualizzato da parte di ogni singolo Struttura privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse al pagamento nei termini sopra riportati, fatto salvo quanto sopra indicato in ordine alla regolarità e completezza della documen-



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

tazione trasmessa dalla struttura, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura privata interessata.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

**Articolo 16 - Modifica del contratto**

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale per la macro-area delle dipendenze patologiche, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività ai sensi dell'art. 7 del presente contratto, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'ARES potrà determinare un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

**Art. 17 - Durata del contratto**



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 al 31/12/2026.

È escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, che incidano sul contenuto del contratto, l'ARES procederà alla modifica ed alla integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

**Art. 18 - Cessione del contratto**

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento della titolarità dell'Accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

**Art. 19 - Risoluzione del contratto**

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
 D.lgs. 117/2017

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Struttura ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni nonché della entità della violazione, diffidare la Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

**Articolo 20 - Registrazione e regime fiscale**

Il presente contratto, fatti salvi i casi di esenzione, è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR del 16.10.1972, n. 642 e ss. mm. ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131 e ss.mm.ii.. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del DPR n. 633 del 26.10.1972 e ss. mm. ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES tramite PEC alla Struttura e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

**Articolo 21. Approvazione clausole**

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori

Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa,



Esente da Bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5  
D.lgs. 117/2017

suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di pro-  
fili assistenziali.

**Articolo 10. Debito informativo.**

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei con-  
fronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e  
del SSN.

**Articolo 19. Risoluzione del contratto.**

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.

**Articolo 22 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia al-  
le norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e pe-  
nale.

Luogo e data

Il Direttore generale ARES Sardegna	Il Legale rappresentante della Struttura
Dottor Giuseppe Pintor	Gioachino Pezzoli

**ALLEGATO Y AL CONTRATTO anni 2024/2026**

**Prestazioni di assistenza alle persone affette da disturbo correlato alle dipendenze patologiche**

DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA-MARIA MADRE DEI POVERI	Servizio residenziale pedagogico riabilitativo	1.048.006,19 €	1.036.667,46 €	1.025.328,74 €
Totale complessivo		<b>1.048.006,19 €</b>	<b>1.036.667,46 €</b>	<b>1.025.328,74 €</b>

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Inoltre, le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	MARIA MADRE DEI POVERI
REGIONE SOCIALE:	COOP SOC PROMOZIONE UMANA
SEDE LEGALE:	Via Delle Crociate, 1 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
SEDE OPERATIVA:	Strada Vicinale La Crucca Baiona, 8 - 07100 Sassari

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
MURA	IRENE	MRURN94A60I452A	Psicologo	Psicologo - Referente di Progetto	45	AGIDAE	
PODDIGHE	CARLA	PDDCRL84E56I452J	Psicologo	Psicologo - Referente di Progetto	45	AGIDAE	
CABRAS	RITA	CBRRCR75H56I452J	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
CUCCARU	CHIARA	CCCCHR85L43I452K	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
MADAU	MATTEO	MDAMTT89A03G113N	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
MARESU	SERENA	MRSSRN96D46I452K	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
PASELLA	ANTONIO	PSLNTN74M18L093W	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
PISANO	GIUSI	PSNGSI88B54I452F	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
PORCU	ELEONORA	PRCLNR94L46I452S	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
SERRA	SARA MANUELA	SRRSMN80E48A192V	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
TILOCCA	NATASCIA	TLCNSC73B45Z112V	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
CONGIU	ANTONELLA	CNGNNL70L56C665Y	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
DORE	FRANCESCA	DROFNC86L59I452O	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
LUBINU	TONINO	LBNTNN71H18G178I	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
ORANI	FRANCESCA	RNOFNC92P68I452H	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
SAU	CLAUDIO	SAUCLD77D14I452B	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
SAU	LUCIANO	SAULCN65E31I452M	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
VIRDIS	ROBERTO	VRDRRT88C17I452Z	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
CHIARION	ELENA	CHRLNE71T58M102Y	Psicologo-Psicoterapeuta	Direttore Sanitario	6	AGIDAE	Nonostante, in base alle schede di accreditamento ad oggi in vigore, non siano definite le ore del Direttore Sanitario.
DESOLE	ANTONIO VINCENZO	DSLNNV57R09I452D	Medico Chirurgo	Medico	6	Libera Professione	Il Dottor Desole viene pagato per prestazioni mediche sanitarie straordinarie in Struttura, con regolare fattura.
PIREDDA	ANNA LUISA	PRDNL577L66I452I	Psichiatra	Psichiatra	6	Libera Professione	
FILISSETTI	MARIANNA	FLSMNN85L61C800H	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
GELMI	GIULIA	GLMGLI95H65A246S	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
ANELLI	LAURA	NLLRA91M46G535S	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
FORLANI	LAURA	FRLLRA97R57L400C	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
GALLO	PAOLA	GLLLPA69L42L219U	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
BENINI	VALENTINA	BNNVNT88R42E648X	Educatore Professionale	Educatore Professionale	7	AGIDAE	
BERTOLETTI	GIADA	BRTGDI97L65M102Q	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
ASTORE	ANDREA	STRNDR93B23L113Y	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
FARAVELLI	PAOLA	FRVPLA91E44M109G	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
SPALLETTI	THOMAS	SPLTMS92T17F205I	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
FAZIO	BIAGIO	FZABGI62D25I982O	Operatore Socio Sanitario	Operatore Socio Sanitario	45	AGIDAE	
MINERVA	SIMONE NUNZIO	MNRSNN97C21F205S	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
ROSSETTI	CLAUDIO AMERIGO	RSSCDM88P11F205J	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
SCANDURA	MORGANA	SCNMGN95H41C351F	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
CUCUZZA	FABIANA	CCZFBN88L41C351T	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
GHERLINI	DEVIS ANTONIO	GHRDSN75M15D952Q	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
SAVOLDELLI	ARIANNA	SVLRNN81C59C800E	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
FRASSINI	ELISA	FRSLE97S45F205T	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	

ROSANIO	VITTORIO	RSNVTR97A13B963O	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
LENTINI	EMANUELA	LNTMNL92S57F205Y	Educatore Professionale	Educatore Professionale	7	AGIDAE	
COCCIA	GIANLUCA	CCCGLC87B13H769F	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
MARCHESINI	MADDALENA	MRCMDL87E48G388M	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
PICCHI	FEDERICA	PCCFRC96M48G388D	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
TORCIANI	CHIARA	TRCCHR77D65G388G	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
SCOTTI	PATRIZIA	SCTPRZ67C57G388J	Educatore Professionale	Educatore Professionale	7	AGIDAE	
GUIDETTI	GIAN PIERO	GDTGPR52L17F205O	Psicologo	Psicologo	45	Libera Professione	
SANGERMANI	MIRIAM	SNGMRM96A71F704I	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
BARBERA	GIANCARLO	BRBGCR60C09G185J	Educatore Professionale	Educatore Professionale	45	AGIDAE	
FORMAGGIA	ANDREA EMILIA	FRMNRM97L67F119H	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
LIUZZO	FEDERICA	LZZFRC98B57G388C	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
DE SIMONI	JULIA VICTORIA	DSMJVC96D54A546G	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
MADAU	MATTEO	MDAMTT89A03G113N	Psicologo	Psicologo	7	AGIDAE	
<b>A.S.D COGITO ERGO SUM</b>	<b>Via Fadda, 42 Iglesias</b>	<b>90046420924</b>	<b>Fornitura di Servizio di O.S.S. presso la Struttura Maria Madre Dei Poveri</b>				La fornituara copre le ore mancanti del personale O.S.S.

\* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è interessato da un rapporto di pubblico impiego con la ARES Sardegna o che, qualora tale rapporto sia cessato, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e l'ARES Sardegna, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con l'ARES Sardegna.

Luogo e data

**Il Rappresentante Legale della Struttura**

---